



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 13 marzo 2002

Deliberazione n. 9/2002

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE
DEL LAGO DI GARDA.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:


- la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, il cui comma 6 *ter* prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- il DPCM 10 agosto 1990, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po*";

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 14/2001 del 31/01/2001 "Istituzione di una Commissione per la regolazione del Lago di Garda";
- la deliberazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 66/2001, del 30/05/2001;
- la deliberazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 84/2001, 27/06/2001;

PREMESSO CHE:

- con nota n. 314/01/4603 del 22 gennaio 2001 la Regione Veneto ha portato all'attenzione del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po alcuni problemi relativi alla gestione della diga di Salionze, struttura di regolazione del



Lago di Garda;

- detta gestione viene indicata come particolarmente delicata in particolare riguardo al problema dei livelli autunnali che il Lago di Garda ha raggiunto a seguito degli intensi eventi meteorici degli ultimi anni;

- il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po ha proposto una specifica azione a questo Comitato, che ha accolto tale istanza con la citata Deliberazione n. 14/2001 del 31/01/2001;

- a seguito di tale deliberazione, è stata istituita la "Commissione per la regolazione del Lago di Garda", che ha avviato la propria attività in data 21 giugno 2001 con gli scopi esplicitati all'art. 2 della stessa deliberazione n. 14/2001, e precisamente:

“ - esaminare la regola di gestione del lago di Garda attualmente in uso, con particolare riferimento alle ripercussioni di tale regola sui livelli del lago di Garda, sulla qualità delle acque del lago, sulla proliferazione di macrofite nelle acque lacustri, sull'utilizzo delle risorse idriche da parte delle popolazioni di valle, sulla laminazione delle piene dell'immissario fiume Sarca, sulla sicurezza idraulica della città di Mantova, sulle ripercussioni sul regime idrologico del fiume Po, sulle interconnessioni in caso di piena con i bacini del fiume Adige e del Fissero Tartaro;

- proporre, laddove la suddetta regola si dimostrasse inadeguata, eventuali variazioni alla regola e/o ulteriori interventi finalizzati al temperamento delle esigenze sopra elencate.”

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione del Lago di Garda viene attualmente effettuata in assenza di una regola ufficiale;

- le conseguenze di tale mancanza hanno indotto la Commissione a valutare la necessità di formalizzare in tempi brevi una regola di gestione della traversa di Salionze;

- tuttavia, l'elaborazione di una regola di gestione del lago completa ed esauriente richiede livelli di conoscenze dell'assetto delle disponibilità e degli utilizzi (diretti e indiretti) della risorsa idrica, dei vincoli esistenti e dell'assetto istituzionale, propri dell'ambito territoriale interessato, non compatibili con l'urgenza degli interventi necessari;

- il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il proprio parere n. 55 dell'11 marzo 1965, ha fornito indicazioni per una regola di gestione del lago, e ha individuato in particolare i livelli massimi e minimi di regolazione, nonché i valori di deflusso dalla traversa, in funzione della stagione;

- la Commissione per la regolazione del lago di Garda, sulla base di valutazioni appositamente condotte, ritiene opportuno adottare, in via provvisoria, la regola di gestione convalidata con il suddetto parere, con una modifica relativa al valore del livello massimo di regolazione nel periodo 10 settembre – 10 novembre, innalzato da



2

+0,70 m a +0,90 m sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda;

- nell'ambito della propria attività, la Commissione ha altresì evidenziato l'esigenza di conoscere la caratteristiche di qualità delle acque del Fiume Adige immesse nel lago di Garda attraverso la galleria "Mori - Torbole", essendo tuttora oggetto di discussione l'effettiva influenza di tali saltuarie immissioni;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Comitato tecnico in data 18 settembre 2001,

DELIBERA


ART. 1

Di adottare in via provvisoria, ai fini della regolazione del lago di Garda, quanto previsto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel proprio parere n. 55 dell'11 marzo 1965 con la modifica relativa al valore del livello massimo di regolazione nel periodo 10 settembre - 10 novembre, innalzato da +0,70 m a +0,90 m sullo zero idrometrico di Peschiera del Garda.

ART. 2

Di incaricare la Provincia autonoma di Trento di effettuare un apposito monitoraggio di qualità delle acque del fiume Adige scaricate nel lago attraverso la galleria "Mori - Torbole", con riferimento ai periodi di funzionamento di questa nonché alla contestuale situazione del fiume Sarca.

Il Dirigente del Settore
Piani e Programmi
(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente
(On.le Altero Matteoli)

